

più fondatezza il loro Giudizio, e a guardarsi dall' errore . Anzi con tale delicatezza mira la Chiesa di Dio le cause spettanti alle canonizzazioni e reliquie de i Santi , che esige sempre in esse l' *Avvocato* o sia *Promotore fiscale* , che occorrendo contradica e vegli , affinchè secondo le regole dell' ecclesiastica disciplina , e le leggi autenticate dal consenso de i Migliori , e praticate ne i Tribunali de i Saggi , per iscoprire il vero , e per fuggire gli abbagli , si formino i processi , e si devenga a una giudiziosa sentenza . Perciò secondochè notò il de Matta , (1) niuna causa di canonizzazione o beatificazione si incomincia , se non formato prima il processo coll' intervento del Promotore della Fede , o del Promotore fiscale . E il medesimo aggiugne (2) , che le cause delle canonizzazioni sono contenziose , *quia super omnibus articulis & dubiis proceditur in forma iudicii contentiosi , servatis servandis , & audito in omnibus Domino Fidei Promotore in Urbe , vel Promotore fiscali in Partibus* . Aggiugne ancora , *tales causas parificari probationibus causarum criminalium* . Conchiude , che si procede in esse tanta maturitate & circumspezione , *quia agitur de praeiudicio Cardinalium , Consistorum ac tanti Tribunalis , si in dando iudicia super virtutibus & miraculis , vanis & falsis fimentis deciperentur* . Lo stesso è nelle dispute e cause delle sacre reliquie e de' corpi de' Santi . Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo d' Ancira prorompe qui in una esclamazione (3) dicendo : *Quis Mortalium bucusque unquam audivit , ad contentiosa Rabularum principia reliquias Sanctorum esse probandas ?* Se egli da questa sferzata anche a i Canonisti , lascerò io , che essi rispondano in difesa di se stessi , bastando a me di dire , che nascendo dispute intorno alle reliquie de' Santi , e all' identità de i loro corpi , non si può di meno di non formare una causa contenziosa . E allora è necessario dirigerli co i principj e lumi , che le leggi canoniche somministrano , per iscoprire fra la tenebre la luce del vero . E i Canonisti medesimi non rifiutano in tali casi nè pure l' ajuto de i Legisti . Le cavillazioni , le storie apocrife , e tutta l' altra generazione del falso , in ciascun Tribunale si sacro come profano vengono abborrite : ma le buone massime , che guidano alla scoperta del vero , e a schivare l' inganno , sempre furono e saranno in onore . I Teologi , ed altri Uomini pii , secondochè ordina il sacro Concilio di Trento (4) debbono in sì fatte cause essere consultati dal Vescovo , il qual poscia *ea faciat , que veritati et pietati consentanea iudicaverit* . Ma per giugnere a giudicare consentaneamente alla verità e pietà , si richiede esame precedente , e discussione de i dubbj , che possono occorrere : i quali ragion vuole , che sieno pacificamente accolti e pesati , senza prevenzion di passioni , e solamente con animo rivolto all' intelligenza del vero . E così appunto fuol farsi ne i Tribunali della Chiesa cattolica .

(1) De Matta de canonizatione Sanctorum part. 1. cap. 3. n. 24.

(2) Idem de Matta part. 1v. cap. 1.

(3) Fontaninus Disquisition. §. 27.

(4) Concilium Tridentinum Sessio. xxv. in Praefation.